Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 16 APRILE 1974:

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1974.

Forma e modalità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria.

(3207)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1974.

Modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze.

(3208)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 1069.

Autorizzazione all'opera universitaria di Roma ad acquistare un immobile.

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'opera universitaria di Roma viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Roma, località Portonaccio, distinto in catasto al foglio 610, con porzione delle particelle 29, 79 e 78, al prezzo complessivo di L. 960.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 71. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1973.

Pianta organica e nuova denominazione delle qualifiche del personale della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le qualifiche inferiori a primo dirigente.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, concernente il riordinamento dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali dello Stato; nonché il quadro «F» della tabella IV dell'allegato II dello stesso decreto presidenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di specificare le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale della carriera direttiva dell'anzidetto ufficio per le qualifiche inferiori a primo dirigente e di determinare il ruolo delle qualifiche ad esaurimento;

Atteso che al 12 dicembre 1972 era in attività di servizio un ispettore generale e che il numero dei posti di organico per la qualifica di direttore di divisione è composto di una unità;

Decreta:

Art. 1.

La pianta organica e la nuova denominazione delle qualifiche del personale della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le qualifiche inferiori a primo dirigente sono specifiche come appresso:

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530, 487, 455, 426, 387	Vice direttore dell'ufficio (direttore di divisione aggiunto)	1
307	Esperto capo (direttore di sezione)	4
257, 190	Esperto (consigliere)	—

Art. 2.

Il ruolo delle qualifiche ad esaurimento dei funzionari direttivi è il seguente:

Ispettore generale 1
Direttore divisione . . . . —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1974
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 176

(2797)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1973.

Regolamento per l'assegnazione di tremila assegni di formazione scientifica e didattica da attribuire a giovani laureati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1973, registro n. 61, foglio n. 8 e la legge di conversione con modificazioni 30 novembre 1973, n. 766, recanti misure urgenti per l'università;

Ritenuta la necessità di emanare un regolamento per l'assegnazione di tremila assegni di formazione scientifica e didattica, istituiti dai provvedimenti sopra citati;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica da attribuire a giovani laureati sono annualmente conferiti per un'aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale bandito dal Ministero della pubblica istruzione e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria.

Il Ministero della pubblica istruzione, ogni anno, provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale il bando del concorso contenente la ripartizione per facoltà dei millecinquecento assegni ministeriali. Ugualmente la ripartizione per sede tra facoltà e scuole dei millecinquecento assegni biennali da conferirsi mediante concorso presso le singole università, viene effettuata con decreto ministeriale sulla base dei criteri indicati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo precedente i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea da non oltre cinque anni alla data del bando di concorso.

Art. 3.

L'assegno viene usufruito presso gli istituti ed università italiane.

L'importo annuo lordo di ciascun assegno è fissato in L. 1.800.000.

Il beneficiario dell'assegno, su motivata proposta del direttore dell'istituto presso il quale svolge l'attività scientifica e didattica, può essere autorizzato dal consiglio di facoltà a svolgere detta attività all'estero, entro i limiti di tempo previsti dalla legge, presso università o istituti di alti studi.

Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento.

Art. 4.

La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione di un programma di ricerca preventivamente approvato dal direttore dell'istituto presso il quale il candidato deve svolgere la sua attività.

Ove il gruppo di discipline non sia coordinato presso un singolo istituto, l'approvazione verrà data dal consiglio di facoltà presso la quale il candidato intende svolgere tale attività.

Art. 5.

Il concorso è per titoli.

Le commissioni giudicatrici del concorso ministeriale sono costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi che hanno luogo presso le università sono costituite da tre professori ufficiali universitari di ruolo nominati con decreto rettorale, su designazione dei rispettivi consigli di facoltà, secondo quanto stabilito dal nono comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 6.

I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci, come appresso indicato:

50 % *a*) voto di laurea;

30 % *b*) pubblicazioni ed attitudine alla ricerca scientifica;

20 % *c*) altri titoli collegati al servizio prestato secondo quanto elencato nel secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766.

In estensione alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 5 dei provvedimenti citati, possono essere presentati attestati di enti di ricerca esteri o internazionali nei quali compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta.

Il voto totale sarà espresso in centesimi.

La valutazione dei servizi prestati, ove non sia contemporanea, verrà valutata con 0,50 punti per ogni mese di comprovato servizio, fino ad un massimo di punti pari a quello stabilito nella ripartizione alla voce *c*).

Il voto di laurea, da riportare a 110, verrà valutato come segue:

da 66 a 76 incluso: 8 punti;
da 77 a 88 incluso: 0,5 punti per ogni voto in più;
da 89 a 99 incluso: 1 punto per ogni voto in più;
da 100 a 110 incluso: 2 punti per ogni voto in più;
lode: 3 punti.

La commissione controlla i titoli presentati attribuendo il punteggio fissato nei criteri precedentemente esposti alla voce *c*) ed assegna il punteggio ad ogni singolo candidato per quanto attiene alla valutazione della voce *b*).

Art. 7.

Ogni commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

A parità di merito si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso a candidati che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti e compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Qualora il numero degli assegni messi a concorso per facoltà risulti superiore al numero dei candidati che abbiano raggiunto il punteggio di 8/10, il Ministro, per i millecinquecento assegni conferiti mediante concorso ministeriale, ed il senato accademico, per i millecinquecento assegni conferiti dalle università, sentita la commissione del concorso per la facoltà che abbia ancora a disposizione assegni, può estendere il conferimento degli assegni medesimi anche ai candidati con valutazione inferiore ad 8/10, purchè superiore a 6/10 e secondo l'ordine della graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili per quella facoltà.

Nei casi di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 8, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Gli assegni ministeriali sono conferiti con decreto del Ministro.

L'elenco dei vincitori sarà annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Gli assegni attribuiti dalle università sono conferiti con decreto rettorale.

L'elenco nominativo degli assegnatari, vincitori ed idonei subentrati, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, in modo da consentire all'ufficio competente di predisporre i decreti di impegno della relativa spesa.

Gli assegni biennali di formazione scientifica e didattica decorrono improrogabilmente dal 1° novembre di ogni anno, eccetto che per il primo contingente.

Art. 8.

Il vincitore deve comunicare la sua accettazione entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione e deve prendere servizio il 1° novembre presso la facoltà prescelta.

L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Ministero, per gli assegnatari del concorso ministeriale, ed alle rispettive università, per gli assegnatari vincitori dei concorsi universitari, di una dichiarazione rilasciata dal docente sotto la cui guida l'interessato deve svolgere la propria attività.

Il pagamento degli assegni ai vincitori del concorso nazionale è effettuato in dodici rate mensili di uguale ammontare dalla direzione provinciale del tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione ai predetti uffici di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale della cattedra presso cui il beneficiario dell'assegno svolge la sua attività.

Il pagamento degli assegni per i vincitori dei concorsi espletati dalle università è effettuato, sempre in dodici rate mensili di uguale ammontare, direttamente dalle università medesime previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale della cattedra presso cui l'assegnatario svolge la sua attività.

Per coloro che si recano all'estero il pagamento è effettuato con mandati diretti.

L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio. Tale conferma viene concessa rispettivamente per gli assegnatari del concorso nazionale con decreto del Ministro e per gli assegnatari vincitori dei concorsi universitari con decreto rettorale, su motivata favorevole proposta del direttore o del professore ufficiale della cattedra presso la quale l'interessato ha svolto la sua attività di formazione scientifica e didattica.

I beneficiari degli assegni annualmente devono trasmettere al Ministero, se vincitori di concorso nazionale, ed alle rispettive università, se vincitori di concorsi universitari, una particolareggiata relazione sulla attività scientifica svolta, munita del «visto» del docente.

Art. 9.

Decadono dal diritto all'assegno di formazione scientifica e didattica coloro che, entro il termine fissato dal primo comma dell'art. 8, non dichiarino di accettarlo o non adempiano al disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204).

Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire all'ufficio competente un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

Il titolare dell'assegno dovrà iniziare l'attività di ricerca dal primo del mese successivo a quello del congedo.

Inoltre coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno si trovano nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, devono esibire apposito certificato medico, nel quale dovranno essere indicati i periodi presumibili di astensione previsti dalla legge medesima.

Il beneficiario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento dell'assegno.

In tal caso l'assegnatario che svolge l'attività di ricerca all'estero è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte dell'assegno non usufruito.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Ministro per gli assegnatari del concorso nazionale e dal rettore per gli assegnatari vincitori dei concorsi universitari, su proposta motivata del consiglio di facoltà, udito l'interessato nel caso di cui al precedente comma settimo.

Art. 10.

L'assegno è individuale ed indivisibile.

I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo ed hanno diritto al trattamento previdenziale ed assicurativo.

Art. 11.

E' altresì consentito il trasferimento da uno ad altro istituto dell'assegno già conferito ed accettato: in tal caso occorre, oltre al consenso dell'interessato e dello istituto presso il quale avviene il trasferimento, anche quello dell'istituto di provenienza, nonchè della facoltà, qualora trattisi di trasferimento interno all'università, o del senato accademico, in caso trattisi di trasferimento ad altra università.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1974
Registro n. 27 *Pubblica istruzione, foglio n.* 243

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione del precitato regio decreto-legge n. 1331;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 29 e 30 del regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di aggiornare la normativa vigente in armonia alle esigenze del progresso tecnico ed alla legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Udito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Capo I

CLASSIFICA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE E REQUISITI GENERALI PER IL RILASCIO DEGLI STESSI.

Art. 1.

Certificati di abilitazione

I certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore sono di quattro gradi:

il certificato di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

il certificato di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;

il certificato di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;

il certificato di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Art. 2.

Determinazione della producibilità

Il valore della producibilità da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'art. 1 è quello della producibilità massima continua dichiarato dal costruttore e riportato nel libretto matricolare del generatore.

Ove il valore di cui al precedente comma non fosse specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:

4° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m^2;

3° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 100 m^2;

2° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 m^2;

1° grado: nessuna limitazione.

Art. 3.

Modalità e requisiti per l'ammissione agli esami e per il rinnovo dei certificati di abilitazione

I certificati di abilitazione vengono rilasciati a norma del presente decreto, previo esito favorevole degli esami di abilitazione di cui appresso.

Per l'ammissione agli esami l'aspirante deve avere età non inferiore a 18 anni compiuti.

L'aspirante deve presentare all'ispettorato provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami a cui intende partecipare, apposita domanda su carta legale, nella quale deve dichiarare il grado di abilitazione che intende conseguire.

Alla domanda devono essere allegati:

a) il certificato di nascita comprovante che l'aspirante conduttore ha compiuto gli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda;

b) il certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici all'uopo autorizzati;

c) il libretto personale di tirocinio, con le dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto;

d) due fotografie formato tessera di data recente, firmate sul verso dell'aspirante.

Il certificato di abilitazione ha validità di cinque anni dalla data del suo rilascio e scade comunque al compimento del 65° anno di età del conduttore abilitato.

L'ispettorato provinciale del lavoro provvede al rinnovo dei certificati di abilitazione, su domanda degli interessati, alla scadenza del quinquennio; la domanda dovrà essere corredata dal certificato medico rilasciato dai medici indicati al precedente art. 3, dal quale risulti il permanere della idoneità psico-fisica del conduttore.

Capo II

TIROCINIO

Art. 4.

Libretto personale di tirocinio

Salvo quanto disposto dagli articoli 19 e 20 del presente decreto, l'aspirante al conseguimento di un certificato di abilitazione, per poter comprovare l'effettuazione del periodo di tirocinio prescritto, deve provvedersi del libretto personale di tirocinio.

Art. 5.

Modalità per il rilascio del libretto di tirocinio

Per ottenere il rilascio del libretto di tirocinio, l'interessato deve presentare domanda alla sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione,

nella cui circoscrizione l'aspirante abbia la propria residenza, corredata da:

a) fotografia di data recente, formato tessera, firmata sul verso dall'interessato;

b) certificato di nascita;

c) certificato degli studi compiuti.

La sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, accertata la regolarità della documentazione, provvede gratuitamente al rilascio del libretto personale di tirocinio all'interessato.

Il giorno della presentazione della domanda, l'interessato deve aver compiuto sedici anni di età.

Art. 6.

Durata del tirocinio

Per l'ammissione agli esami per il conseguimento di ciascuno dei seguenti gradi di abilitazione è necessario che l'aspirante sia in possesso dei requisiti sotto indicati:

1° grado: a) sia in possesso di laurea in ingegneria industriale o di diploma di istituto tecnico industriale, specializzazione meccanici, oppure del certificato di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto, da almeno un anno;

b) abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m^2;

2° grado: abbia prestato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m^2;

3° grado: abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m^2;

4° grado: abbia prestato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.

Art. 7.

Frazionamento del periodo di tirocinio

Il tirocinio può essere effettuato in non più di due periodi ed è ritenuto valido qualora fra i suddetti periodi non intercorra un lasso di tempo superiore ad un anno. Comunque ai fini della sua validità, tra la data di completamento del tirocinio e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.

Art. 8.

Validità del tirocinio

Il tirocinio è valido per la partecipazione ad una sola sessione di esami e la data di inizio dello stesso non può essere anteriore a quella di rilascio del libretto personale di tirocinio.

Il prescritto periodo di tirocinio si computa dalla data di inizio alla data di chiusura di esso, apposte sul relativo libretto dall'utente del generatore presso il quale il tirocinio suddetto viene effettuato; comunque, la data della fine del tirocinio non deve essere posteriore a quella indicata nel bando di esami, quale data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

A comprova dell'esecuzione del periodo di tirocinio prescritto, devono essere apposte sul libretto una dichiarazione firmata del conduttore patentato sotto la guida del quale l'aspirante ha effettuato il tirocinio ed una firma di convalida dell'utente del generatore.

Qualora nel corso del periodo di tirocinio si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il conduttore o l'utente, devono essere rinnovate le annotazioni riguardanti l'apparecchio, la dichiarazione del conduttore e la firma dell'utente, a seconda del caso verificatosi.

Agli effetti dell'ammissione agli esami è necessario l'accertamento, da parte dell'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, della rispondenza della dichiarazione del conduttore patentato.

Art. 9.

Riduzione del tirocinio

La durata del tirocinio, di cui ai precedenti articoli, è ridotta di un terzo in favore dell'aspirante in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato di frequenza, con buon esito, di un corso per conduttori di generatori di vapore, relativo al grado che intende conseguire, autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) certificato di abilitazione di 3° e 4° grado ai fini del conseguimento dell'abilitazione immediatamente superiore.

Le riduzioni suddette non sono cumulabili fra loro.

Art. 10.

Tirocinio supplementare

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una sessione di esami prevista dagli articoli 12 e seguenti del presente decreto, per essere ammesso ad altra sessione di esami deve compiere un tirocinio supplementare, di durata pari alla metà del periodo di tirocinio prescritto per il tipo di abilitazione per il conseguimento della quale non è stato riconosciuto idoneo.

Il tirocinio supplementare è obbligatorio anche per il candidato che, per l'ammissione agli esami in cui sia stato respinto, abbia beneficiato di equipollenza, ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.

Il tirocinio supplementare deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8 del presente decreto.

Art. 11.

Modalità per l'accertamento di tirocinio

Gli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in occasione dei sopralluoghi o di verifiche, dopo aver constatato, su richiesta dell'aspirante conduttore, che lo stesso effettua il tirocinio pratico sotto la guida del conduttore patentato e presso il generatore del tipo indicato nel libretto personale di tirocinio, appongono sul libretto stesso la dichiarazione dell'accertamento eseguito.

Capo III

ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE

Art. 12.

Sessione di esami

Le sessioni di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolte nelle epoche e nelle località indicate nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

Ogni modifica od integrazione al suddetto prospetto è determinata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

I dirigenti degli ispettorati provinciali del lavoro competenti per territorio sono autorizzati a tenere ogni anno, nelle epoche fissate, le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che saranno rese note, mediante manifesto, a cura dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 13.

Prove di esame e programma

Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche entro i limiti dei programmi, stabiliti in relazione al grado di abilitazione da conseguire, di cui allo allegato 2 annesso al presente decreto.

La prova pratica deve essere effettuata su un generatore di vapore in funzione.

Art. 14.

Ammissione agli esami dei candidati

Le deliberazioni della commissione di esame di cui all'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, relative alla regolarità dei documenti, all'attendibilità delle dichiarazioni previste, all'ammissibilità dei candidati agli esami nonché alla valutazione dell'idoneità dei candidati stessi, sono definitive.

La commissione redige un verbale dal quale risultino, per ciascun cadidato non ammesso, le ragioni della esclusione.

Art. 15.

Risultati degli esami

Dei risultati degli esami è redatto, giorno per giorno, processo verbale firmato dai commissari. I risultati finali degli esami sono comunicati mediante affissione all'esterno del locale degli esami.

Chiusa la sessione di esami, il presidente della commissione comunica i risultati all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio nonché alla sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione nella cui circoscrizione ha avuto luogo la sessione stessa.

La commissione deve elencare i candidati non ammessi agli esami, quelli respinti e quelli riconosciuti idonei, e deve indicare, per ciascuno degli idonei, il grado di abilitazione conseguito.

Art. 16.

Compensi ai componenti delle commissioni

Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici è dovuto — salvo quanto disposto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato — per ciascun candidato esaminato, un compenso nella misura fissata dal decreto ministeriale 2 agosto 1965, n. 214.

Ai medesimi sono dovute, inoltre, le diarie e le spese di viaggio secondo le norme in vigore per i funzionari dello Stato quando debbono recarsi fuori del luogo di residenza.

All'esperto di cui al punto 3) dell'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, compete il trattamento di missione previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

Art. 17.

Spese per le sessioni di esami

Gli oneri relativi allo svolgimento delle sessioni di esami, ivi compresi quelli per il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono a carico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Sono parimenti a carico dell'Associazione anzidetta, gli oneri per la corresponsione dei compensi e per il rimborso spese di cui al precedente art. 16, eccettuati i trattamenti di missione eventualmente spettanti ai presidenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici, posti a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede alla formazione del rendiconto ed alla liquidazione delle spese e degli onorari.

Qualora dovesse rendersi necessario il pagamento di alcune spese prima della compilazione del rendiconto, le stesse saranno anticipate di volta in volta dall'Associazione suddetta.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvederà, in apposito capitolo del proprio bilancio, alla previsione delle spese necessarie per le competenze attribuitole dal presente decreto, che saranno coperte dalle entrate derivanti dai proventi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1132.

Nella determinazione delle tariffe da proporre, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 824, il consiglio di amministrazione dell'Associazione indicherà le maggiorazioni percentuali da apportarsi, redistribuite equamente tra le diverse categorie di utenti, onde far fronte agli oneri di cui al comma precedente.

Capo IV

RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE EQUIPOLLENZE E DUPLICATI

Art. 18.

Rilascio dei certificati di abilitazione

Il certificato di abilitazione conforme al modello allegato 3 annesso al presente decreto è rilasciato dallo ispettorato provinciale del lavoro in base al verbale della commissione esaminatrice. Detto certificato sarà consegnato personalmente al titolare, o direttamente, o a mezzo dell'Arma dei carabinieri, o a mezzo di pubblici ufficiali.

L'autorità che procede alla consegna del certificato deve preventivamente accertare l'identità del titolare, trascriverne sul certificato i connotati e far apporre,

in sua presenza, la firma sul certificato stesso; deve altresì farsi rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna e trasmetterla al competente ispettorato provinciale del lavoro, insieme con la sua dichiarazione di aver adempiuto a quanto sopra indicato.

Art. 19.

Equipollenza di tirocinio

Il periodo di servizio compiuto alla conduzione di generatori di vapore sottoposti alla sorveglianza delle amministrazioni indicate nell'art. 20 del presente decreto, è considerato equipollente, per la stessa durata, al corrispondente periodo di tirocinio prescritto dall'art. 6. Tale periodo di servizio e la indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalle documentazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intesa l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, può riconoscere, come periodo di tirocinio equipollente, per la stessa durata, al corrispondente periodo di tirocinio prescritto dall'art. 6 del presente decreto, il periodo compiuto all'estero alla conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e la indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalle documentazioni rilasciate da pubbliche autorità, ovvero da enti od organismi esteri riconosciuti.

Art. 20.

Equipollenza dei certificati di abilitazione

Il possessore di uno dei titoli o certificati sottoindicati può ottenere il rilascio del certificato di abilitazione al quale il titolo o certificato posseduto è dichiarato equipollente a norma del presente articolo, purché risulti che abbia condotto effettivamente e per almeno un anno un generatore di vapore alle dipendenze dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo o il certificato.

Le equipollenze sono stabilite in relazione alla classifica dei certificati di abilitazione indicati all'art. 1 del presente decreto.

Sono equipollenti al certificato di 2° grado:

a) il titolo di capitano di macchina o di aspirante capitano di macchina della Marina mercantile;

b) il certificato di nomina a capo meccanico di 1ª, 2ª e 3ª classe della Marina militare.

Sono equipollenti al certificato di 3° grado:

c) il certificato di nomina a secondo capo meccanico della Marina militare;

d) il certificato di nomina a sergente meccanico della Marina militare;

e) il certificato di nomina a meccanico navale di 1ª classe della Marina mercantile.

Sono equipollenti al certificato di 4° grado:

f) il certificato di nomina a sottocapo meccanico della Marina militare;

g) il certificato di nomina a sottocapo fuochista della Marina militare;

h) il certificato di nomina a fuochista autorizzato della Marina mercantile;

i) il certificato di abilitazione rilasciato ai sottufficiali macchinisti dal reggimento genio ferrovieri;

l) il certificato di specializzazione « Conduttori di generatori di vapore » della scuola genio pionieri rilasciato ai sottufficiali e militari a lunga ferma;

m) il certificato di abilitazione a macchinista o ad aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie o tranvie in concessione;

n) il certificato di abilitazione a conduttore di generatori di vapore nelle centrali termiche delle ferrovie dello Stato.

Art. 21.

Periodo utile per la richiesta di riconoscimento delle equipollenze

Il riconoscimento delle equipollenze di cui al precedente articolo è ammesso entro e non oltre il periodo di cinque anni dalla cessazione del servizio presso l'amministrazione che ha rilasciato il titolo o il certificato.

Art. 22.

Riconoscimento delle equipollenze

L'equipollenza è dichiarata dall'ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la propria residenza.

A tal uopo il richiedente deve presentare domanda unendovi la documentazione in base alla quale si richiede l'equipollenza, nonché il certificato medico di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

L'ispettorato, accertata la regolarità della documentazione e la sua validità per ottenere l'equipollenza, provvede:

a) a dichiarare nel libretto personale di tirocinio, rilasciato ai sensi dell'art. 4, le equipollenze di tirocinio previste dall'art. 19;

b) a rilasciare, nei casi previsti dall'art. 20, il certificato di abilitazione spettante, annotando sul medesimo gli estremi del documento riconosciuto equipollente.

I documenti esibiti per il riconoscimento delle equipollenze possono, dopo la deliberazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, essere restituiti all'interessato.

Art. 23.

Duplicati dei certificati di abilitazione

Possono essere rilasciati duplicati dei certificati di abilitazione solo nei casi di smarrimento o di dispersione dei certificati originali.

L'ispettorato provinciale del lavoro che ha rilasciato il certificato originale provvederà, a domanda dell'interessato, corredata di fotografia, al rilascio del duplicato.

Per il duplicato sono dovuti dal richiedente i soli diritti di bollo.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Validità dei precedenti certificati

I certificati di abilitazione rilasciati o dichiarati equipollenti prima della entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità, a norma delle dispo-

sizioni in base alle quali vennero rilasciati, per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro tale termine, detti certificati debbono essere sostituiti a norma degli articoli seguenti con i certificati di abilitazione previsti dall'art. 1 del presente decreto.

Decorso tale termine, i certificati non sostituiti perdono ogni validità ed i loro titolari non possono continuare ad esercitare la condotta di generatori di vapore.

Art. 25.

Rilascio certificati

Il rilascio dei certificati di abilitazione ai sensi del precedente articolo spetta all'ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione l'interessato esercita la condotta di generatori di vapore o ha la propria residenza.

All'uopo l'interessato deve presentare domanda in carta legale all'ispettorato suddetto allegandovi:

a) una fotografia di data recente, formato tessera, firmata sul verso dall'interessato;

b) il certificato od i certificati di abilitazione già posseduti.

L'ispettorato rilascia ricevuta del certificato o dei certificati di abilitazione esibiti. D:ta ricevuta sostituisce ad ogni effetto i certificati stessi per la durata massima di 30 giorni.

L'isp:torato provvede a rilasciare all'interessato il nuovo certificato di abilitazione per il quale sia stata riconosciuta la equipollenza senza alcuna spesa, all'infuori dei diritti di bollo dovuti sul nuovo certificato di abilitazione.

Art. 26.

Equiparazione dei certificati

Per la sostituzione prevista dall'art. 24 valgono le seguenti norme:

a) i certificati di 1° grado rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato di 1° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto;

b) i certificati di 2° grado generale e 2° grado particolare *A* rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato di 2° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto;

c) i certificati di 2° grado *B* rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato di 3° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto;

d) i certificati di 3° grado, generale e particolare, e quello di 4° grado, rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato di 4° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 27.

Le spese relative ai compensi dei componenti delle commissioni di cui al primo comma dell'art. 16 ed allo svolgimento delle sessioni di esami afferenti gli esercizi 1971, 1972, 1973 e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano state ancora liquidate, sono assunte dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, la quale vi provvede con la gestione dei depositi costituiti dai candidati a norma dell'art. 18 del decreto ministeriale 13 agosto 1937.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede alla liquidazione delle spese ed agli onorari effettuando il conguaglio attivo o passivo tra l'onere determinato dall'applicazione del presente articolo e l'entità dei depositi costituiti per effetto dell'art. 18 del decreto ministeriale 13 agosto 1937.

Art. 28.

Gli esami di abilitazione in corso di svolgimento o il cui bando sia stato affisso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano disciplinate dalle precedenti disposizioni, salvo per quanto previsto dal precedente art. 27.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Dalla entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 13 agosto 1937, 27 aprile 1940, 16 maggio 1956, 24 gennaio 1966, 10 marzo 1971 e 16 giugno 1972 in materia di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

ALLEGATO 1

PROSPETTO DELLE SESSIONI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE DA TENERSI PERIODICAMENTE.

Sede degli esami	Epoca degli esami
Aosta	maggio-giugno
Torino	maggio-giugno
Alessandria	gennaio-febbraio
Cuneo	settembre-ottobre
Novara	marzo-aprile
Biella	ottobre-novembre
Vercelli	novembre-dicembre
Genova	novembre-dicembre
La Spezia	giugno-luglio
Savona	aprile-maggio
Milano	giugno-luglio
Milano	novembre-dicembre
Brescia	settembre-ottobre
Como	settembre-ottobre
Mantova	maggio-giugno
Varese	gennaio-febbraio
Bergamo	maggio-giugno
Cremona	settembre-ottobre

Sede degli esami	Epoca degli esami
Pavia	gennaio-febbraio
Bolzano	novembre-dicembre
Trento	aprile-maggio
Padova	maggio-giugno
Treviso	marzo-aprile
Verona	settembre-ottobre
Venezia	novembre-dicembre
Vicenza	gennaio-febbraio
Trieste	maggio-giugno
Udine	novembre-dicembre
Bologna	maggio-giugno
Parma	settembre-ottobre
Forlì	gennaio-febbraio
Ravenna	marzo-aprile
Modena	novembre-dicembre
Reggio Emilia	gennaio-febbraio
Ferrara	settembre-ottobre
Piacenza	marzo-aprile
Firenze	novembre-dicembre
Livorno	luglio-agosto
Arezzo	settembre-ottobre
Lucca	maggio-giugno
Pisa	gennaio-febbraio
Terni	settembre-ottobre
Perugia	marzo-aprile
Ancona	maggio-giugno
Ascoli Piceno	febbraio-marzo
Pesaro	settembre-ottobre
Roma	maggio-giugno
L'Aquila	aprile-maggio
Pescara	novembre-dicembre
Napoli	novembre-dicembre
Salerno	maggio-giugno
Bari	settembre-ottobre
Foggia	maggio-giugno
Lecce	marzo-aprile
Taranto	gennaio-febbraio
Catanzaro	giugno-luglio
Cosenza	settembre-ottobre
Reggio Calabria	gennaio-febbraio
Palermo	maggio-giugno
Catania	marzo-aprile
Messina	settembre-ottobre
Trapani	novembre-dicembre
Cagliari	settembre-ottobre
Sassari	marzo-aprile

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI GENERATORI DI VAPORE

Il candidato agli esami per il conseguimento del certificato di 4° grado, che abilita alla condotta di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore, dovrà conoscere i seguenti argomenti.

NOZIONI GENERALI

Elementi sul sistema metrico decimale:

Pesi e misure. Problemi sulle misure lineari, di superficie o cubiche.

Elementi di fisica:

Forza. Lavoro e unità di lavoro. Potenza e unità di potenza. Calore specifico. Caloria. Temperatura e termometri. Pressione, barometri, manometri. Produzione di vapore: vapore saturo, vapore surriscaldato, acqua calda sotto pressione con temperatura superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (acqua surriscaldata). Titolo del vapore.

Combustibili:

Caratteristiche generali dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compreso combustibili poveri e residui di lavorazione. Poteri calorifici.

Combustione:

Il fenomeno della combustione dei combustibili solidi, liquidi o gassosi. La funzione dell'aria. Calore della fiamma e dei fumi. Condizioni di migliore combustione e sua regolazione. Combustione di residui di lavorazione e di combustibili poveri.

Focolari:

Principali tipi di focolari in relazione ai diversi combustibili. Griglie. Focolari e griglie speciali per combustibili residui di lavorazione. Bruciatori per combustibili liquidi e gassosi.

Tiraggio e camini:

Giri del fumo. Tiraggio naturale ed artificiale. Regolazione del tiraggio. Tipi di camini. Inquinamento.

Generatori di vapore:

Descrizione dei tipi più comuni di generatori di vapore aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Accessori dei generatori di vapore:

a) Apparecchi di sicurezza; valvole di sicurezza a peso e a molla.

b) Apparecchi di osservazione: manometri, indicatori di livello e rubinetti di prova.

c) Apparecchi di alimentazione: pompe alternative elettriche e a vapore, pompe centrifughe, iniettori.

Altri accessori: valvole di intercettazione, di ritegno, di scarico e rubinetti vari. Porte di pulizia e di visita.

Acqua di alimentazione:

Nozioni generali sulle caratteristiche delle acque di alimento e di caldaia; sulla formazione di incrostazioni e di corrosioni. Loro effetti sulla sicurezza e l'economia dell'esercizio. Metodi per prevenire la formazione delle incrostazioni. Controlli essenziali sull'acqua.

Automatismi:

Scopi ed applicazioni degli automatismi.

NOZIONI PRATICHE

Controllo del materiale:

Sfaldature, fessure, rigonfiamenti, corrosioni, soffiature, screpolature, nelle lamiere e nei tubi. Menomazione dell'integrità dei giunti saldati e dell'unione dei tubi alle piastre tubiere e collettori. Conseguenze delle alterazioni.

Norme regolamentari:

Doveri del conduttore. Targa del costruttore. Libretto matricolare. Accessori prescritti dal Regolamento.

Condotta del generatore:

Operazioni del conduttore per l'avviamento, l'esercizio e la fermata del generatore. Regolazione della combustione. Azionamento degli apparecchi di alimentazione dell'acqua.

Apparecchi di controllo:

Lettura delle indicazioni degli apparecchi di controllo. Interpretazione delle letture ed interventi.

Manutenzione:

Modalità di visita ai generatori di vapore. Criteri per la preparazione del generatore alle visite e prove regolamentari. Montaggio e smontaggio delle portelle di visita e di pulizia e degli accessori prescritti dal Regolamento. Pulizia del focolare, del corpo cilindrico e del fascio tubolare. Metodi per togliere le incrostazioni con sistemi manuali, meccanici e chimici. Guarnizioni e loro messa in opera. Revisione delle valvole di sicurezza, di intercettazione e degli accessori di controllo e di esercizio.

Il candidato agli esami per il conseguimento del certificato di 3° grado, che abilita alla condotta di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore, dovrà conoscere, oltre il programma di esame relativo al certificato di 4° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.

NOZIONI TEORICHE

Combustibili:

Caratteristiche: caratteristiche specifiche dei vari tipi di combustibili. Composizione dei combustibili.

Combustione:

Aria teorica e reale. Eccesso d'aria. Aria supplementare. Particolarità sulla combustione dei vari tipi di combustibili. Preriscaldamento dell'aria comburente. Composizione dei prodotti della combustione. Metodi di analisi dei prodotti della combustione. Elementi atti a rilevare l'andamento della combustione in camera di combustione e nei circuiti dei fumi. Incombusti gassosi. Perdite di calore al camino. Valutazione ai fini del controllo della combustione degli elementi ricavati dalle predette determinazioni.

Focolari:

Griglie meccaniche. Camera di combustione per i vari combustibili Refrattari, loro punto di rammollimento e di fusione. Schermature. Focolari a radiazione totale. Focolari in pressione.

Tiraggio:

Soffiato, aspirato, indotto o compensato.

Generatori di vapore:

Descrizione particolareggiata dei vari tipi di generatori di vapore aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore.

Accessori speciali:

Separatori di acqua, separatori di condensa, valvole di riduzione della pressione.

Acqua di alimentazione:

Determinazione della durezza. Metodi di depurazione. Principali tipi di depuratori a freddo e a caldo. Alcalinità. Effetti dell'eccessiva alcalinità delle acque di alimentazione. Addolcimento con resine scambiatrici di ioni.

Apparecchi ausiliari:

Economizzatori o preriscaldatori di aria Surriscaldatori Desurriscaldatori.

Automatismi:

Descrizione dei principali tipi di automatismi.

NOZIONI PRATICHE

Condotta dei generatori:

Regolazione della temperatura dell'aria di combustione.

Apparecchi di controllo:

Interpretazione delle letture ed interventi. Installazione di deprimometri. Pratico uso degli analizzatori di gas.

Manutenzione:

Revisione degli apparecchi di alimentazione, di regolazione e di controllo. Pulizia degli analizzatori ed assorbimento e sostituzione dei reagenti.

Il candidato agli esami per il conseguimento del certificato di 2° grado, che abilita alla condotta di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 20 t/h di vapore, dovrà conoscere, oltre al programma di esame relativo al certificato di 3° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.

NOZIONI TEORICHE

Combustibili:

Metodi per la determinazione dei poteri calorifici. Trattamenti preventivi dei vari tipi di combustibili.

Combustione:

Caratteristiche della combustione nei focolari a pressione.

Focolari:

Focolari per carbone polverizzato. Focolari per combustione mista. Focolari per combustione a pressione.

Generatori di vapore:

Descrizione particolareggiata dei principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità fino a 20 t/h di vapore.

Acqua di alimentazione:

Demineralizzazione totale. Distillazione. Degasazione termica e chimica. Concetto e uso della grandezza PH. Controllo e regolazione della depurazione. Determinazione dell'alcalinità, della salinità dell'acqua. Dettagliata conoscenza dei metodi e dei sistemi di trattamento delle acque di alimentazione.

Automatismi:

Regolazione automatica della portata dell'acqua di alimentazione, del combustibile o dell'aria per la combustione. Regolazione automatica della temperatura dei fluidi.

Alterazione del materiale:

Degradazione delle caratteristiche di resistenza dei materiali sottoposti ad elevate temperature.

Prove termiche:

Predisposizione delle apparecchiature di misura e di controllo per la effettuazione di prove termiche.

Impostazione del calcolo di rendimento e bilancio termico di un generatore di vapore.

NOZIONI PRATICHE

Automatismi:

Comando manuale delle apparecchiature di regolazione e controllo a seguito di esclusione degli automatismi durante lo esercizio ed in caso di emergenza. Interventi nei vari settori di esercizio di una centrale termica in caso di segnalazioni di condizioni anomale.

Depurazione dell'acqua:

Preparazione e dosaggio dei reagenti in un impianto di depurazione. Rigenerazione delle resine scambiatrici di ioni. Rigenerazione degli scambiatori cationici ed anionici. Determinazione della salinità delle acque di alimentazione con metodi fisici e chimici.

Apparecchi di controllo:

Impiego dei manometri differenziali per la misura di portata dei fluidi. Interpretazione delle letture delle apparecchiature di misura installate nella centrale termica.

Il candidato agli esami per il conseguimento del certificato di 1° grado, che abilita alla condotta di generatori di vapore di tutti i tipi aventi producibilità oltre 20 t/h di vapore dovrà conoscere, oltre al programma di esame relativo al certificato di 2° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.

NOZIONI TEORICHE

Generatori di vapore:

Descrizione particolareggiata dei principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità oltre 20 t/h di vapore.

Apparecchi ausiliari:

Condensatori di vapore.

Automatismi:

Regolazioni automatiche negli impianti di centrali termoelettriche.

Nozioni sulla organizzazione per l'esercizio e per il controllo di una centrale termica con apparecchiature automatiche.

Prove termiche:

Ciclo termico in una centrale termoelettrica.

Impostazione del calcolo di rendimento per il completo ciclo di produzione e utilizzazione del vapore.

NOZIONI PRATICHE

Automatismi:

Interventi nei vari settori di esercizio di una centrale termoelettrica in caso di segnalazione di condizioni anomale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

ALLEGATO 3

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
(Legge 16 giugno 1927, n. 1132)

Ispettorato provinciale del lavoro di . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
PER LA CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1926, N 1331, CHE COSTITUISCE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

(Regio decreto 12 maggio 1927, n 824)

CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE

Art 27 — Nessun generatore di vapore, fatta eccezione di quelli indicati dagli articoli 4 e 5, può essere posto e mantenuto in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti requisiti:

1) età non minore di 18 anni compiuti;

2) moralità e buona condotta;

3) idoneità fisica;

4) possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente.

Art 28. — Quando più generatori posti nel medesimo opificio funzionino in locali separati o distinti, siano pure contigui, per ogni locale deve esservi un conduttore patentato, a meno che sia prescritto un numero maggiore, con ordinanza motivata dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione

Art 29 — Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell'ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dell'ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;

2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;

3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore

Il certificato di abilitazione deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Art 30. — Con decreto ministeriale sono stabilite le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le modalità per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi.

Sono altresì stabilite le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti

Art 31. — Gli agenti tecnici dell'Associazione debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di vapore possieda i requisiti prescritti dallo art 27 ed in quale modo disimpegni le proprie mansioni.

Anche gli ispettori del lavoro hanno facoltà di procedere agli accertamenti di cui al precedente comma

Qualora il conduttore non adempia abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per dolo o negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se non siavi stato infortunio ovvero abbia comunque posto in

pericolo la incolumità di altri lavoratori, il capo circolo dell'ispettorato del lavoro, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti, può, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge o dal contratto di lavoro, sospenderlo fino a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni, od anche revocare il certificato di abilitazione.

Contro l'ordinanza del capo circolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1) che decide definitivamente.

Art. 32 — Salvo i casi di forza maggiore, il conduttore non può abbandonare il servizio senza preavviso di almeno cinque giorni, fermi restando i termini e le altre condizioni stabiliti dal contratto di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a tale disposizione.

In caso di contravvenzione da parte del conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo dell'ispettorato del lavoro può, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti ed indipendentemente dalle altre sanzioni penali e delle azioni civili, sospendere il conduttore stesso, per un periodo non superiore a due mesi, dall'abilitazione alla condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di pericolo di infortunio, può anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei mesi o revocare l'abilitazione

Contro i suddetti provvedimenti è dato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1) che decide definitivamente.

Art. 33 — In ogni locale ove siano generatori di vapore deve essere affisso, a cura dell'utente, un estratto delle principali disposizioni relative agli obblighi dei conduttori, compilato dall'Associazione per il controllo sulla combustione.

---

(1) Così modificato con decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n 377

Modello del certificato di abilitazione

All

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ispettorato provinciale del lavoro di . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
PER LA CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE

Fotografia

Firma del titolare . . . .

Nome e cognome . . . .

. . . .

Luogo di nascita . . . .

Provincia di . . . . . data di nascita . . . .

Avvertenza. — Il conduttore deve essere sempre in grado di esibire il presente certificato ad ogni richiesta di funzionari ed agenti

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

di . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI . . . . . . GRADO (1)

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di . . . .

. . . .

Visto il risultato degli esami sostenuti dinanzi la commissione **esaminatrice di**

. . . .

. . . . .in data. . . . .

. . . .

Autorizza

il sig . . . .

a condurre (2) . . . .

. . . .

. . . .

. . . . ., addì . . . . . 19 . .

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro

. . . .

(1) Indicare il grado in lettere.
(2) Ripetere la dizione di cui all'art 1 (classifica patente) comprendente il certificato conseguito

Provvedimenti a carico del conduttore

per infrazioni agli articoli 31-32 Regolamento 12 maggio 1927, n 824

. . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca alla ditta Teknofarma, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 18 luglio 1952, A.C.I.S. n. 859 in data 25 marzo 1957 e Ministero della sanità n. 4711 in data 18 febbraio 1970, la ditta società Teknofarma fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Cavour, 32, rispettivamente specialità medicinali, prodotti biologici già regolarmente registrati, preparati galenici in sciroppi, compresse, ovuli, granulati, pomate, soluzioni, confetti, fiale iniettabili;

Vista la lettera in data 26 luglio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Teknofarma, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici già regolarmente registrati, preparati galenici in sciroppo, compresse, ovuli, granulati, pomate, soluzioni, confetti, fiale iniettabili, nell'officina sita in Torino, via Cavour, 32, concessa con decreti A.C.I.S. in data 18 luglio 1952, A.C.I.S. n. 859 in data 25 maggio 1957 e Ministero della sanità n. 4711 in data 18 febbraio 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2818)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 16 marzo 1972 relativo all'iscrizione di sei varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, 6 varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 6) dell'articolo unico, la varietà « Kavemono », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca);

Vista la domanda in data 20 febbraio 1974 con la quale il rappresentante generale per l'Italia della ditta sopracitata ha chiesto che il grado di ploidia della varietà « Kavemono » venga modificato da « diploide » in « poliploide »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 16 marzo 1972;

Decreta:

Il grado di ploidia della varietà di barbabietola da zucchero « Kavemono », di cui al n. 6) dell'articolo unico del decreto ministeriale 16 marzo 1972, viene modificato da « diploide » in « poliploide ».

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 17 dicembre 1970 relativo all'iscrizione di quindici ecotipi di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 508, del 29 gennaio 1971, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quindici ecotipi di foraggere;

Considerato che, tra le foraggere leguminose iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 13) dell'articolo unico, l'ecotipo di erba medica « Campana »;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la rettifica della descrizione della varietà nei registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 381 del 26 febbraio 1974 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, la modifica della zona di produzione del sopracitato ecotipo;

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata e di modificare, in conseguenza, il citato decreto ministeriale 17 dicembre 1970;

Decreta:

Il n. 13) dell'articolo unico del decreto ministeriale 17 dicembre 1970 viene modificato come segue:

Erba medica « Campana »;

zona: comprende il territorio della regione della Campania e il territorio della provincia di Latina;

responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

Roma, addì 6 marzo 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1974, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato da Murica Vittorio, ex cancelliere di prima classe presso il tribunale di Bergamo, residente a Varese, via Tonale 15, avverso il mancato accoglimento comunicategli con nota 3 giugno 1970 del Ministero di grazia e giustizia, ufficio secondo, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, di una sua istanza tendente ad ottenere la riassunzione nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(2956)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.127.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(804/M)

Autorizzazione al comune di Bagnara di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Bagnara di Romagna (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.447.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(777/M)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.128.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(778/M)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.836.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(779/M)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.574.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(780/M)

Autorizzazione al comune di Bassano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Bassano Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(781/M)

Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.026.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(782/M)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Sarnano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.300.689, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(783/M)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.735.836, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(784/M)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.152.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(785/M)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Abriola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.383.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(786/M)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.443.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(787/M)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.772.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(788/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.586.579, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(789/M)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 716.366.816, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(790/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.147.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(791/M)

Autorizzazione al comune di Gricignano di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Gricignano di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.961.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(792/M)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.148.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(793/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.137.932, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(794/M)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.355.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(795/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.535.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(796/M)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.866.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(797/M)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 198.537.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(798/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle di Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Serravalle di Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.726.321, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(799/M)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.298.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(800/M)

Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.068.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(801/M)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Cagli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 506.287.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(802/M)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1974, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.348.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(803/M)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(805/M)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(806/M)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(807/M)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(808/M)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1974, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.232.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(809/M)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(810/M)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(811/M)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.347.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(812/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.040.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(813/M)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(814/M)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.036.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815/M)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.280.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816/M)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 609.789.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(817/M)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.923.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818/M)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1974, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 523.619.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819/M)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1974, il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.120.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi dell'11 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637 —	637 —	637,80	637 —	637 —	637,10	636,75	637 —	637 —	637 —
Dollaro canadese	655,85	655,85	655,50	655,85	655 —	655,80	655,35	655,85	655,85	655,85
Franco svizzero	208,13	208,13	209 —	208,13	207,25	215,10	208,25	208,13	208,13	208,13
Corona danese	102,83	102,83	103,50	102,83	103,50	102,85	103,75	102,83	102,83	102,83
Corona norvegese	114,75	114,75	115 —	114,75	114 —	114,80	115,75	114,75	114,75	114,75
Corona svedese	143,40	143,40	143,30	143,40	143 —	143,40	143,25	143,40	143,40	143,40
Fiorino olandese	236,15	236,15	236,40	236,15	235,75	236,10	236,24	236,15	236,15	236,15
Franco belga	16,2050	16,205	16,18	16,2050	16,20	16,20	16,17	16,2050	16,20	16,20
Franco francese	130,53	130,53	131,20	130,53	130,25	130,50	130,55	130,53	130,53	130,53
Lira sterlina	1504,30	1504,30	1503 —	1504,30	1503 —	1504,40	1503,40	1504,30	1504,30	1504,30
Marco germanico	249,66	249,66	250,75	249,66	249,50	249,65	249,52	249,66	249,66	249,66
Scellino austriaco	33,74	33,74	33,70	33,74	33,50	33,75	33,77	33,74	33,74	33,74
Escudo portoghese	25,37	25,37	25,35	25,37	25,40	25,35	25,25	25,37	25,37	25,37
Peseta spagnola	10,87	10,87	10,84	10,87	10,75	10,87	10,92	10,87	10,87	10,87
Yen giapponese	2,3020	2,302	2,29	2,3020	2,250	2,30	2,305	2,3020	2,30	2,30

Media dei titoli dell'11 aprile 1974

Rendita 5 % 1935	97,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,025
» 5 % (Città di Trieste)	95,650
» 5 % (Beni esteri)	93,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,050
» 5,50 % » » 1968-83	90,375
» 5,50 % » » 1969-84	90,750
» 6 % » » 1970-85	93,725
» 6 % » » 1971-86	93,650
» 6 % » » 1972-87	93,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	94,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	94,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1974

Dollaro USA	636,875
Dollaro canadese	655,60
Franco svizzero	208,19
Corona danese	103,29
Corona norvegese	115,25
Corona svedese	143,325
Fiorino olandese	236,195
Franco belga	16,187
Franco francese	130,54
Lira sterlina	1503,85
Marco germanico	249,59
Scellino austriaco	33,755
Escudo portoghese	25,31
Peseta spagnola	10,895
Yen giapponese	2,303

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno, e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1974 un concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno, e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, 18 settembre 1963, n. 1759, 20 aprile 1970, n. 647, 28 gennaio 1972, n. 123, 22 aprile 1972, n. 556 e 1° maggio 1972, n. 825, nonché con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecniche tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, deve essere inoltrata per il tramite del capo di istituto di appartenenza e deve pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonché tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circonstanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1973-74 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nella azienda e nella istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciato dal dirigente dell'azienda e dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto, in unica rata entro 10 giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite dell'istituto tecnico di appartenenza dell'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda e della istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul capitolo 2053 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1973

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1974
Registro n. 17 *Pubblica istruz., foglio n.* 386

(3064)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici regionali ed interregionali.

Le prove scritte del concorso sopraindicato, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1973, registro n. 95, foglio n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 16 gennaio 1974, avranno luogo in Roma nei giorni 6 e 7 maggio 1974, con inizio alle ore 8, presso il liceo ginnasio « Giulio Cesare », corso Trieste, 48.

(3129)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Proja prof. Marcello, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Dagianti prof. Armando, n. 13, dell'istituto di tisiologia presso l'Università di Roma;

Di Pasquale Sebastiano, n. 61, primario dell'ospedale E. Morelli di Sondalo;

Meola prof. Giuseppe, n. 123, primario dell'ospedale principi di Piemonte di Napoli;

Uguccioni prof. Giuseppe, n. 199, primario del pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 26 gennaio 1974 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul capitolo 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1974
Registro n. 1, foglio n. 295

(2924)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di La Spezia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di La Spezia;

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di La Spezia, nell'ordine appresso indicato:

1. Lugli dott. Giuseppe . . . . punti 84,21 su 132
2. Rava dott. Beniamino . . . . » 81,42 »
3. Nardi dott. Ettore . . . . . » 80,95 »
4. Fiorentin dott. Antonio . . . . » 80,78 »
5. Tollis dott. Aldo . . . . . » 78,40 »
6. Romano dott. Giacomo . . . » 76,84 »
7. Suglia dott. Nicola . . » 74,77 »
8. Passarelli dott. Igino . » 74,22 »
9. Piizzi dott. Tommaso . » 73,93 »
10. Genovese dott. Giuseppe . . . » 72,04 »
11. Salzano dott. Antonio . . . . » 71,75 »
12. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 71,64 »
13. Zerbinati dott. Guerrino . . . » 71,52 »
14. Mignone dott. Pasquale . . . » 71,34 »
15. Di Campo dott. Michele . . . » 71,02 »
16. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
17. Maiorana dott. Giulio . . . . » 69,60 »
18. Gerardi dott. Antonio . . . . » 68,85 »
19. Sevieri dott. Enzo . . . . . » 67,83 »
20. Orlando Zon dott. Italo . . . » 67,43 »
21. Ghisu dott. Elio . . . . . » 64,58 »
22. Dedoni dott. Livio . . . . . » 62,66 »
23. Pace dott. Antonio . . . . . » 57,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2625)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna;

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna, nell'ordine appresso indicato:

1. Rava dott. Beniamino . . . . punti 81,42 su 132
2. Tollis dott. Aldo . . . . . » 78,40 »
3. Fiorentin dott. Antonio . . . » 77,78 »
4. Mistretta dott. Francesco . . . » 77,70 »
5. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 77,63 »

6. Antinori dott. Giovanni .	punti	75,06	su 132
7. Suglia dott. Nicola .	»	74,77	»
8. Passarelli rag. Igino	»	74,22	»
9. Bosco dott. Giuseppe	»	74,18	»
10. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
11. Genovese dott. Giuseppe	»	72,04	»
12. Salzano dott. Antonio .	»	71,75	»
13. Bruschi dott. Vinicio	»	71,64	»
14. Zerbinati dott. Guerrino	»	71,52	»
15. Mignone dott. Pasquale .	»	71,34	»
16. Gerardi dott. Antonio .	»	69,85	»
17. Ventura dott. Arnaldo .	»	69,79	»
18. Orlando Zon dott. Italo	»	68,43	»
19. Sevieri dott. Enzo .	»	67,82	»
20. Ghisu dott. Elio	»	64,58	»
21. Dedoni dott. Livio .	»	62,66	»
22. Pace dott. Antonio .	»	56,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2629)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cesena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cesena;

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 3 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cesena nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni .	punti	85,40	su 132
2. Varone dott. Domenico	»	84,46	»
3. Rava dott. Beniamino .	»	82,42	»
4. Lugli dott. Giuseppe	»	82,21	»
5. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
6. Fiorentin dott. Antonio .	»	78,78	»
7. Mistretta dott. Francesco	»	77,70	»
8. Antinori dott. Giovanni	»	75,06	»
9. Suglia dott. Nicola .	»	74,77	»
10. Pettinicchio dott. Matteo	»	74,50	»
11. Piizzi dott. Tommaso .	»	73,93	»
12. Dal Fior dott. Domenico	»	72,10	»
13. Salzano dott. Antonio .	»	71,75	»
14. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
15. Mangiaterra dott. Giuseppe .	»	71,33	»
16. Genovese dott. Giuseppe	»	71,04	»
17. Maroni dott. Lino .	»	70,64	»
18. Ventura dott. Arnaldo .	»	69,79	»
19. Gerardi dott. Antonio .	»	66,85	»
20. Sevieri dott. Enzo .	»	65,82	»
21. Orlando Zon dott. Italo	»	64,93	»
22. Simini dott. Giuseppe .	»	63,55	»
23. Dedoni dott. Livio .	»	62,66	»
24. Battista dott. Vitantonio	»	62,03	»
25. Piceno dott. Emerino .	»	60,20	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2627)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a centottantaquattro posti di operatore tecnico in prova, ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 21 marzo 1974, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1973, n. 2790, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1973, registro n. 66, foglio n. 400, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico del ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XVI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1971, numero 2263.

(3009)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Revoca di decreti concernenti il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Verona

Con decreto del medico provinciale in data 13 marzo 1974: 1) è stato revocato il decreto del medico provinciale n. 103151 del 20 ottobre 1972, concernente la revoca parziale del bando di concorso per sedici farmacie in provincia di Verona; 2) è stato revocato parzialmente il decreto del medico provinciale n. 103607 del 17 luglio 1969: concorso per farmacie in provincia di Verona, limitatamente alla sede n. 57 corrispondente alla sede n. 60 della vigente pianta organica delle farmacie del comune di Verona.

(3014)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1974, n. 1.

Incentivi per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la produzione di vini di qualità, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, a produttori agricoli singoli, a cooperative e loro consorzi e ad associazioni agrarie che gestiscono nella provincia di Trento propri impianti per la trasformazione dell'uva e la conservazione e vendita del vino, un contributo nella misura massima del 5 % sul valore accertato del prodotto incantinato per l'invecchiamento.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con carattere di priorità alle cooperative, ai consorzi ed alle associazioni agrarie, nonchè ai coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri che attendono direttamente alla coltivazione dei vigneti ed alla vinificazione delle uve dai medesimi ottenute.

Art. 2.

Sono considerati vini idonei all'invecchiamento quelli ottenuti dalle uve prodotte a partire dalla vendemmia 1973 nella provincia di Trento ed indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 riguardanti il riconoscimento delle denominazioni d'origine controllate «Teroldego Rotaliano» e «Trentino» ed i rispettivi disciplinari di produzione.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge può essere concesso per una durata pari al periodo obbligatorio minimo di invecchiamento previsto per ogni vino di origine controllata dal corrispondente disciplinare di produzione e comunque per un periodo non superiore a due anni consecutivi.

Art. 4.

Le domande dovranno pervenire alla giunta provinciale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella sua prima applicazione, e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

Il periodo di invecchiamento per ogni vino decorrerà a partire dal primo gennaio successivo alla vendemmia dell'uva dalla quale è stato ottenuto.

Art. 5.

La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione, rilasciata dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, contenente gli estremi della avvenuta iscrizione all'albo dei vigneti dei terreni vitati nonchè dell'annuale relativa denuncia effettuata ai fini dell'abilitazione dei corrispondenti vini a denominazione di origine;

b) certificato di analisi chimica ed organolettica, rilasciato dal laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, attestante la conformità del prodotto con i requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione;

c) statuto ed atto costitutivo per le cooperative, i consorzi e le associazioni di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il valore commerciale di ogni vino valutato prima dell'invecchiamento verrà accertato, di anno in anno, sulla base delle quotazioni di mercato medie degli ultimi due anni ricavate dai bollettini ufficiali della camera di commercio di Trento.

Mancando dette quotazioni, il valore commerciale dei vini verrà fissato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla commissione per i prezzi aperti istituita presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento.

Art. 7.

La liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione al termine del periodo di conservazione di cui all'art. 3 della presente legge e dopo l'effettuazione dei necessari accertamenti da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Alla domanda di liquidazione, che dovrà pervenire entro il mese di febbraio di ogni anno, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di analisi chimica ed organolettica rilasciato dal laboratorio di analisi e ricerca dell'istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, attestante la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. L'istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, nello espletamento dei sopralluoghi di cantina volti ad accertare la qualità dei vini sottoposti ad invecchiamento, fornirà ogni utile indicazione tecnica per favorire la più consona evoluzione qualitativa dei vini anzidetti;

b) dichiarazione del beneficiario attestante la quantità di ogni vino giacente al termine del periodo di invecchiamento.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura è comunque autorizzato, se necessario, a richiedere una ulteriore documentazione per verificare i sopraccitati accertamenti.

Art. 8.

Il contributo non viene concesso:

a) per la quantità di vino a denominazione di origine controllata, ammesso a beneficiare della presente legge, venduta o comunque immessa al consumo prima dei termini stabiliti a norma del disciplinare;

b) qualora il vino a denominazione di origine controllata, al momento della immissione al consumo, venga riscontrato dal laboratorio di analisi e ricerca dell'istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige non conforme al disciplinare di produzione o comunque non idoneo.

Art. 9.

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 65.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973;

L. 105.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;

L. 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 65.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggior onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 100.000.000 autorizzato con l'art. 5 della legge provinciale concernente «Ulteriori interventi nel settore alberghiero e turistico».

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 65.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4345 - categ. X. — Incentivi per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata . . . . L. 65.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2933)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740990)